

ALLEGATO 1

SCHEMA DI CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE ELABORAZIONE ED INTEGRAZIONE DATI, STAMPA ED IMBUSTAMENTO INTEGRATI, CONSEGNA AL SERVICE PER LA POSTALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE FISICA ED OTTICA E SERVIZI IN WEB SERVICES, DI COMUNICAZIONI E DOCUMENTI PERSONALIZZATI AI CONTRIBUENTI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE AUTOMOBILISTICHE ED ALTRE COMUNICAZIONI.

CIG 7034424E4F

tra

L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, per il seguito denominato "ACI", con sede legale in Roma, via Marsala, 8 (Partita IVA: 00907501001), nella persona del Dott. _____, Dirigente _____, autorizzato alla stipula del presente contratto con determinazione di aggiudicazione definitiva ed efficace del Segretario Generale n. _____ del.....

e

la Società _____, per il seguito denominata "Società", con sede legale in....., via (Codice Fiscale n.....P. IVA.....), nella persona del Sig. _____, in qualità di _____, giusta procura Rep. N..... Racc.....del a cura del notaio Dott.....

PREMESSO CHE

- ◆ L'ACI, giusta stipula di apposita convenzione è affidatario, per conto di talune Regioni e Province Autonome, della gestione dei servizi di riscossione e di controllo in materia di tasse automobilistiche regionali;
- ◆ L'ACI garantisce alle Amministrazioni convenzionate, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo di "tassa automobilistica" e "imposta provinciale di trascrizione", ivi compreso il servizio di gestione delle comunicazioni il quale ricomprende, tra le altre, le seguenti attività: predisposizione grafica, generazione e abbinamento dati fissi/variabili, produzione, invio a mezzo posta massiva o altra modalità di recapito/notifica, acquisizione ed archiviazione fisica ed ottica delle comunicazioni di ritorno (cartoline a.r., comunicazioni inesitate, compiute giacenze, relate di notifica, etc), rendicontazione analitica esiti, servizi di consultazione documentale in web services, assistenza e consulenza procedurale e amministrativa;
- ◆ A seguito di determinazione a contrarre del Segretario Generale dell'Ente n 3459 del 17/3/2017, l'ACI ha avviato l'espletamento di una procedura aperta n. 16/2017 in ambito comunitario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice dei contratti " o "Codice") e del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i, indetta con bando di gara spedito in via telematica alla G.U.U.E in data 24/4/2017 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 50 del 3/5/2017, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (www.serviziococontrattipubblici.it), trasmesso all'Osservatorio dei contratti pubblici, ai fini della pubblicazione sul relativo sito e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale "Aste e Appalti Pubblici" e "Il Dubbio" in data e su due quotidiani a diffusione locale "Il Giornale – Ediz. Roma/Lazio" e "Avvenire – ed. Roma 7";



- ◆ La documentazione di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 73 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell'ACI, www.aci.it – Sezione Bandi di gara e contratti;
- ◆ Con la stessa determinazione a contrarre n. 3459 del 17.03.2017 la Dott.ssa Patrizia Borlizzi è stata nominata Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, per la fase relativa alla procedura di affidamento;
- ◆ la Societàè risultata aggiudicataria provvisoria della procedura in argomento, avendo presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 8) del disciplinare di gara, come da verbale n. del della Commissione di aggiudicazione nominata con determinazione n. del ;
- ◆ essendo l'importo a base di gara pari ad € 7.152.831,33 superiore alla soglia comunitaria determinata sulla base del Regolamento delegato della Commissione europea 24/11/2015 n. 2015/2170, che ha fissato per il biennio 2016-2017, la soglia in € 209.000,00 esclusa Iva, è stata avviata, ai sensi dell'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i., la richiesta di informazioni antimafia, mediante la Banca dati nazionale antimafia, istituita ai sensi dell'art.82 del citato decreto legislativo;
- ◆ è stata acquisita la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e s.m.i.;
- ◆ con determinazione n.....del, l'aggiudicazione è diventata definitiva ed efficace, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dai verbali del RUP n. del ;
- ◆ la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett.a) del Codice dei Contratti, è stata comunicata ai soggetti interessati con lettera prot. n. /17 del..... , agli atti;
- ◆ sono decorsi i termini dilatori per la stipula del presente contratto di cui all'art.32, commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ◆ è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 18 del disciplinare di gara;
- ◆ la Società dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara, come specificato nel capitolato tecnico, allegato al presente contratto, nonché i requisiti previsti dalle vigenti normative ed è munito delle certificazioni ed autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività di cui al presente contratto;
- ◆ la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione della propria offerta;
- ◆ la Società ha prestato garanzia sotto forma di per un importo di €, stipulata con la, nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
- ◆ la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l'aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;



- ♦ con la stessa determinazione n. _____ del _____ è stato nominato Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del contratto, il Dott., già responsabile della fase di progettazione dell'appalto, con facoltà di delega per la nomina del Direttore dell'Esecuzione del presente contratto;
- ♦ il numero di CIG rilasciato dall'ANAC è 7034424E4F e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati, gli atti ed i documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione del servizio è regolata:
 - dalle clausole del presente contratto;
 - dal capitolato tecnico (Allegato n.....);
 - dalla dichiarazione di offerta tecnica della Società (Allegato n.....);
 - dalla dichiarazione di offerta economica della Società (Allegato n.....);
 - dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - dal disciplinare di gara;e, per quanto non previsto:
 - dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., di seguito anche Codice;
 - dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 s.m.i., per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 217 del d.lgs. n. 50/2016;
 - dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
 - dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle procedure negoziali dell'ACI, disponibili sul sito dell'Ente;
 - dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - dalla normativa regolante il settore, nonché dai Contratti collettivi di Categoria regolanti il servizio oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.

Art. 1 bis SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI AVVISI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017 - *Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50* - le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura massima complessiva di € 1.774,16 (euro millesettecentosettantaquattro/16), oltre IVA, e dovranno essere rimborsate dal predetto all'ACI entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.



L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario l'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, da appoggiare a: Banca Nazionale del Lavoro AG. 11 Roma CODICE IBAN IT81O0100503211000000200004, con la seguente causale *"Rimborso spese di pubblicazione procedura di gara n. 16/2017 – CIG n. 7034424E4F in adempimento dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012"*.

Art. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha ad oggetto l'affidamento delle operazioni di: acquisizione, integrazione ed elaborazione dati, normalizzazione indirizzi, stampa ed imbustamento integrati; consegna al service di postalizzazione; controllo, monitoraggio e rendicontazione delle attività; attività di prova; ritiro della documentazione cartacea da trattare per le ulteriori fasi di lavorazione; archiviazione documentale fisica, dematerializzazione con firma digitale e gestione elettronica documentale ausiliari alla conservazione digitale (sostitutiva), rendicontazione esiti postali del cartaceo trattato e rendicontazione MD; messa a disposizione di una procedura web dedicata per la gestione elettronica documentale, e per l'upload di documenti da PdS esterni; personalizzazione procedura web e servizi di assistenza tecnico-funzionale centralizzata; consegna ad ACI, a richiesta, del cartaceo in propria giacenza e stoccaggio; archiviazione fisica, dematerializzazione con firma digitale e gestione elettronica documentale ausiliari alla conservazione digitale (sostitutiva) e messa in linea del pregresso digitalizzato su procedura web (pregresso); assistenza e consulenza sistemica, procedurale ed amministrativa.
2. L'esecuzione delle attività di cui al comma 1, avviene secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico del servizio, tenuto conto delle modalità e dei tempi descritti nell'offerta tecnica ed economica, formulata dalla Società.

Art. 3 DURATA

1. Il presente contratto ha la durata di 48 mesi a decorrere, presumibilmente, dal mese di o, comunque, dalla data di avvio dell'esecuzione che sarà indicata dall'ACI, e fino al.....
2. Alla data di scadenza del....., l'ACI ha la facoltà, eventuale ed opzionale, di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, il servizio, nella misura massima di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta alla Società, ove sia necessario per assicurare il completamento ed il perfezionamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento;
3. L'opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, la Società sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per ACI.
3. Tenuto conto che il presente contratto è finalizzato ad offrire servizi agli enti territoriali di cui alle premesse, che hanno stipulato con l'ACI la relativa Convenzione per il servizio di postalizzazione di comunicazioni e documenti personalizzati ai contribuenti in materia di tasse ed imposte automobilistiche ed altre comunicazioni, vigenti nel periodo 2017-2021, ove le suddette convenzioni dovessero concludersi prima della data di scadenza di cui al primo comma, il presente contratto si intenderà concluso in pari data.
4. Resta ferma la facoltà per ACI di recedere anche parzialmente dal contratto come previsto al successivo art. 23.
5. L'ACI si riserva di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art.32, comma 8, del Codice, previa costituzione dei depositi cauzionali definitivi.

Art. 4 PERIODO DI PROVA

1. Per i primi tre mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all'ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto; al termine del suddetto periodo, qualora la Società, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l'ACI potrà



recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata entro 45 (quarantacinque) giorni successivi alla scadenza dei tre mesi di prova. La comunicazione di recesso è insindacabile.

2. Nell'eventualità di recesso alla Società spetterà il solo corrispettivo per le attività eseguite a seguito ed in conformità agli ordinativi di fornitura emessi, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo.

Art. 5 MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA – VARIANTI DEL SERVIZIO.

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente contratto d'appalto devono essere autorizzate dal responsabile del procedimento, dr.....tenuto conto delle relazioni istruttorie condotte dal direttore dell'esecuzione.
2. L'ACI potrà richiedere alla Società, qualora ricorrano obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedibili e sopravvenute alla stipula del contratto, nel proprio esclusivo interesse:
 - a) modifiche del contratto durante il periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 106 del codice, secondo la seguente ripartizione:
 - opzione del quinto d'obbligo, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice;
 - proroga, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, come prevista all'art. 3 del presente contratto, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.
 - b) affidamento allo stesso affidatario del servizio mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, nel triennio successivo alla stipula del contratto per:
 - ripetizione per nuovi servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63, comma 5, 1° inciso, del Codice;
 - per servizi complementari, ai sensi dell'art. 63, comma 5, II° inciso, del Codice, nella misura massima del 50% del valore del contratto.
3. L'ACI si riserva, inoltre, di introdurre modifiche per servizi supplementari, non inclusi nel contratto di gara, in virtù di circostanze che non erano note, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del Codice. Tali varianti non devono alterare la natura del contratto e non devono superare il 50% dell'importo originario del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del Codice.
4. Ove intervengano modifiche del presente contratto effettuate ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice degli Appalti, l'ACI provvederà agli obblighi di pubblicazione e comunicazione di cui all'art. 106, commi 5 e 8, del D. Lgs. 50 del 2016, nonché alle comunicazioni, a cura del responsabile del procedimento, previste dall'art. 106, comma 14, del Codice.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'ACI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata dall'ACI, tramite il Responsabile/ Direttore dell'esecuzione del contratto, e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, per la Società, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 6 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

1. La Società si impegna a svolgere il servizio a perfetta regola d'arte in conformità alle modalità, alle procedure ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico (Allegato n....)



nonché a rispettare la tempistica, la produttività e i volumi, secondo l'offerta tecnica presentata (Allegato n...) e come di seguito indicato:

	Attività	Tempo/Volume garantito
PR		Tempo entro il quale è assicurata l'attività
PR	Ritiro della documentazione, catalogazione, archiviazione fisica complessa, digitalizzazione ottica sostitutiva e messa on line del pregresso	
RT		Tempo entro il quale è assicurata l'attività
RT1	Monitoraggio e Reportistica dei processi	
RT2	Consegna modelli definitivi assemblati	
RT3	Consegna al/ai service/s di postalizzazione	
RT4	Ritiro del cartaceo da trattare otticamente in gestione corrente	
RT5	Gestione e consegna puntuale, a richiesta, del cartaceo in archiviazione fisica	
RT6	Personalizzazione a piattaforma webservices per gestione documentale	
CP		Volumi di attività garantiti
CP1	Capacità giornaliera di stampa ed imbustamento standard	
CP2	Capacità giornaliera di stampa ed imbustamento extra	
CP3	Capacità settimanale digitalizzazione immagini e messa on line (AFS DigitS ReS e AFC DigitOS ReC MD)	

2. Le richieste di realizzazione delle attività oggetto del contratto potranno essere avanzate unicamente da ACI, salvo specifica delega operativo-funzionale ad ACI Informatica SpA, società partecipata dall'Ente e soggetta al controllo ed al coordinamento di quest'ultimo, e/o ad un soggetto terzo.
3. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e fermo restando quanto proposto in sede di offerta tecnica, la Società dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati possibili previa intesa con il Responsabile dell'esecuzione ACI.
4. Nel corso del rapporto contrattuale, la Società dovrà assicurare un costante flusso informativo mediante:
 - l'accesso immediato al servizio;
 - il controllo costante dello stato di lavorazione dell'attività richiesta;
 - il controllo e la valutazione del livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato al fine di stabilire strategie di gestione ed evoluzione del servizio stesso

Art. 7 CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, il servizio senza soluzione di continuità e garantisce il possesso continuativo delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'erogazione dello stesso.



2. La Società non potrà apportare variazioni - pena la risoluzione di diritto del presente contratto - alle modalità di esecuzione di ogni servizio. L'ACI si riserva, tuttavia il diritto di apportare quelle variazioni e/o integrazioni che si rendessero necessarie per migliorarne l'esecuzione stessa. Tali variazioni saranno tempestivamente rese note alla Società con apposita comunicazione indicante altresì le modalità ed il termine di decorrenza.
3. Il servizio potrà essere eseguito sull'intero territorio nazionale; conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo alla articolazione od altre caratteristiche in genere dei servizi richiesti.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, anche sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano, quindi, a carico della Società i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici, nonché le spese per eventuali interventi di manutenzione correttiva dei sistemi necessari a garantire la corretta esecuzione della prestazione.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso che l'esecuzione del servizio dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ACI e/o da imprese terze e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento delle attività contrattuali o per cause non imputabili all'ACI.
6. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l'onere di indicare, entro cinque giorni e per iscritto all'ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
7. La Società si impegna a garantire che, per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, si avvarrà di personale altamente qualificato e formato, dotato delle idonee capacità professionali ed adeguatamente addestrato in relazione alla specificità delle attività da espletare. A tale personale si applicano le previsioni di cui al successivo art. 19 in ordine al segreto d'ufficio.

Art. 8 CORRISPETTIVO E VALORE DEL CONTRATTO

1. Tenuto conto della durata quadriennale dell'appalto di cui all'articolo 3, 1° comma, il valore del servizio ammonta ad € 7.152.831,33 (settemilionicentocinquantaquemilaottocentotrentuno/33), oltre IVA; il contratto è a consumo fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base della pianificazione stabilita dall'ACI, degli ordinativi di fornitura e dei prezzi unitari delle singole attività.
2. Tenuto conto che l'entità del servizio è connessa alla stipula ed all'oggetto delle convenzioni con le Amministrazioni territoriali, l'ACI non è vincolato a richiedere le tipologie di comunicazioni nelle quantità di volumi indicati nel par. 2.2 del Disciplinare di gara, che sono meramente indicativi e, per ciascuna tipologia di comunicazione potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, senza che la Società abbia nulla a pretendere.
3. L'ACI corrisponderà, pertanto, alla Società solo gli importi dovuti esclusivamente per i servizi effettivamente richiesti ed eseguiti, di volta in volta, a regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri derivanti dal presente contratto e dagli Allegati tecnici, sulla base delle singole richieste di ordinativo di cui all'art. 12 del presente contratto, da liquidare mensilmente, tenuto conto degli importi unitari contrattuali di cui al successivo comma 4, in conformità all'offerta economica della Società, che costituisce parte integrante del presente contratto

4. Il compenso unitario di ogni singola attività, indicato nell'offerta economica della Società, è di seguito indicato:

Tipo attività	Prezzo espresso in cifre	Prezzo espresso in lettere
PMDC		
PRDC		
PMARC		
PRAGARC		
PMAP		
PMAS		
PMAE		
PRAE		
AFS, DigitS, ReS		
AFC, DigitOS, ReC		
Pregresso AFC, DigitOS		
Fogli aggiuntivi F/R FC BN		
AFC, DigitOS, ReC MD		
DigitS, ReC MD		

5. I suddetti importi sono da considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.



6. Tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 4 del presente articolo, nonché della misura delle varianti di cui all'art. 5 del presente contratto, il valore massimo del contratto ammonta ad € 16.111.039,17 (sedicimilionicentoundicimilazerotrentaove/17), oltre IVA.
7. La Società non potrà pretendere alcunché qualora l'importo complessivo delle prestazioni svolte durante la durata del contratto non raggiunga il predetto importo massimo dell'appalto.

Art. 9 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo, la Società dovrà emettere, salvo diversa indicazione, una fattura mensile, in formato elettronico, in via posticipata, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento "servizi tasse ed imposte automobilistiche", distinta per tipo di servizio effettuato, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all'art. 2 del Capitolato tecnico con tutte le distinte/liste di lavorazione già inviate.
2. Ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2007 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55.
3. Tutte le fatture, inoltre, dovranno portare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il periodo di riferimento, il Codice Identificativo di Gara (CIG n. 7034424E4F), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Gestione Tasse Automobilistiche che è _____, nonché i numeri di ordine di acquisto (ODA), con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verrà, di volta in volta, comunicato.
4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell'ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all'art. 2 del Capitolato tecnico, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all'esattezza degli obblighi contrattuali.
5. Le fatture saranno liquidate dall'ACI nei termini di legge presso l'Istituto di Credito indicato, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto nel successivo articolo 10.
6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'Istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
7. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l'ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l'ACI procederà, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Qualora, dall'acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l'Ente provvederà al pagamento.
9. Nel caso di Fornitore con identità plurisoggettiva (RTI; Consorzi ordinari, Aggregazioni aderenti a contratto di rete, GEIE), posto che i controlli in materia di DURC sono



effettuati su tutti i soggetti partecipanti all'entità plurisoggettiva, è facoltà dei singoli partecipanti richiedere di attivare distinti ed autonomi processi di fatturazione e liquidazione e pagamento, ove le attività effettuate dai singoli soggetti economici siano precisamente individuabili ed individuate nell'ambito della reportistica e possano dare seguito a specifici cicli di fatturazione.

10. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovuto al personale dipendente della Società, l'ACI si riserva di applicare l'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016. A tal fine, la Società dovrà allegare alle fatture anche l'attestazione, mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzioni, indennità ed emolumenti accessori.
11. L'ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ACI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
12. Nel caso di subappalto, il pagamento delle prestazioni subappaltate e fatturate dal Fornitore, potrà essere effettuato direttamente in favore del subappaltatore.

Art. 10 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'ACI, eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata comunicazione all'ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia del loro inadempimento ai suddetti obblighi.
4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 11 SISTEMA INFORMATICO

1. La Società, al fine di consentire una gestione automatizzata delle attività ed, in particolare delle Richieste di Ordinativo (RdO), ed assicurare il costante monitoraggio dei servizi erogati, si impegna ad utilizzare procedure informatiche, in conformità alle specifiche tecniche fornite dall'ACI ed ai requisiti di sicurezza di cui al par. 6 del Capitolato tecnico.
2. Il sistema di cui al presente dovrà essere pienamente operativo entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.



3. Qualora la Società disponga di propri mezzi e procedure automatizzate, ritenute dall'ACI particolarmente funzionali per le proprie esigenze, l'ACI stesso potrà valutare comunque l'opportunità di utilizzare tali mezzi senza alcun onere e costo aggiuntivo.

Art. 12 GESTIONE DEGLI ORDINI E REPORTING

1. Tenuto conto della pianificazione annuale del fabbisogno predisposta dal Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, in ragione delle convenzioni stipulate con le Amministrazioni territoriali e delle esigenze dell'Ente, le attività oggetto di gara verranno eseguite, di volta in volta, sulla base delle singole Richieste di Ordinativo che verranno emesse.
2. La gestione ed il monitoraggio sull'esecuzione delle suddette RdO verrà effettuata con soluzioni di IT, come previsto al precedente art. 11 ed in conformità alle modalità indicate nell'offerta tecnica della Società.

Art. 13 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. La Società si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente contratto secondo i livelli stabiliti nel Capitolato tecnico al paragrafo 7.
2. In particolare, la Società si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, sia migliorativi o integrativi per tutti i servizi, impegnandosi a redigere, sulla base delle specifiche fornite da ACI, e trasmettere periodici report relativi al livello di servizio delle prestazioni erogate.
3. In caso di inadempimento, le penali previste sono quelle disciplinate nel paragrafo 7 del Capitolato tecnico su citato.
4. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Società esegua i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme alle disposizioni di cui al presente contratto ed ai suoi allegati; in tal caso l'ACI applicherà alla Società le penali di cui al precedente comma 3 sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme ai livelli richiesti fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro 7 (sette) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell'ACI.
6. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
7. L'applicazione delle penali non esonera la Società dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
8. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente 5 (cinque) inadempienze in un trimestre, ovvero nel caso in cui le penali di cui al 3° comma dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l'ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto, senza bisogno di messa in mora e, con semplice provvedimento amministrativo, provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi,

Art. 14 RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA' E COPERTURE ASSICURATIVE.

1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, regolamentari, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume in proprio ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del contratto, liberando ACI da qualsiasi responsabilità.



2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l'espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa di cui alle premesse, che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società è responsabile verso ACI per ogni anomalia e per tutti i rischi di perdite e di danni al materiale, durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, a meno che non provi che la perdita o l'avaria degli stessi derivi dalla loro natura, dai loro vizi e/o da cause di forza maggiore.
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l'ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all'ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'ACI che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
2. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
4. Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'ACI avrà reso noto alla Società l'avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall'ACI.

Art. 16 CESSIONE DEL CONTRATTO

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105 del Codice è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106 comma 1° lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione del presente appalto, che l'ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del D.P.R. n.445/2000.



3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, fermo restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto per l'ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, l'ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 17 CESSIONE DEL CREDITO

1. La cessione del credito può essere eseguita nelle modalità espresse all'art.106, comma 13, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura provata autenticata e devono essere notificate all'ACI. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
2. E' fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
3. La legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.

Art. 18 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'APPALTATORE, MORTE DEL TITOLARE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Il fallimento della Società comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.
2. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'ACI proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa o recedere dal contratto.
3. Qualora la Società sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento della Società mandataria, l'ACI ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza del fallimento, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Società mandante, la Società mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzi delle altre società mandanti, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
4. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 OBBLIGHI DI SEGRETEZZA

1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative alle attività svolte dall'ACI di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dei servizi.
3. La Società si impegna, pertanto, a dare istruzioni ed a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto,



alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, richiamando l'attenzione del personale operante su quanto disposto dall'articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.

Art. 20 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del suddetto decreto.
2. Ai fini del D.Lgs.n.196/2003, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle misure di sicurezza.
4. La Società dovrà dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto siano considerati riservati e come tali trattati. La Società ed i suoi ausiliari dovranno, durante l'esecuzione del contratto, rispettare scrupolosamente gli obblighi imposti dal D.Lgs.n.196/2003, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché in ordine all'individuazione delle misure minime di sicurezza sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti eventualmente coinvolte per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 21 OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA E SALUTE NEL LAVORO

1. La Società, nell'esecuzione del servizio, è tenuta all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale impiegato nel servizio, la Società si impegna ad impartire un'adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l'esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l'ACI da ogni responsabilità.
4. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
5. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ACI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
6. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, trattandosi di attività svolta fuori dai locali dell'ACI come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro, ai



sensi dell'art.26 del D.lgs. 81/2008 sono stati determinati, per l'intero periodo contrattuale quadriennale, in € 0,00, oltre IVA.

Art. 22 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

2. La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro, previdenza e di disciplina infortunistica, nonché da contratti collettivi di lavoro.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali – con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
4. La Società garantisce ad ACI esibendo, a richiesta, la relativa documentazione probatoria, tutti i controlli necessari ad accertare l'osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti; nel caso di inottemperanza degli obblighi assunti su indicati o qualora siano riscontrate irregolarità, l'ACI provvederà a segnalare tale situazione alla competente Direzione del Lavoro.

Art. 23 RECESSO

1. L'ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
 - a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
 - c) violazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell'ACI;
 - d) frode e/o venir meno rapporto fiduciario;
 - e) comportamenti contrari all'interesse dell'ACI;
 - f) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4° del D.Lgs 159/11.
 - g) scadenza e/o cessazione anticipata delle convenzioni di cui alale premesse in corso con gli enti territoriali.
2. L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
3. Nel caso di recesso all'ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c. - alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo, ad esclusione del corrispettivo per i servizi resi a regola d'arte.
4. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ACI ed ai soggetti convenzionati, sulla base delle indicazioni fornite da ACI.

Art. 24 DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE

1. Qualora la Società manchi ad una qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente, ovvero in casi di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all'esecuzione delle prestazioni convenute ovvero non svolga i servizi di manutenzione e le altre attività indicate nell'allegato A, o non sia più in grado di



assicurare con immediatezza ed efficacemente lo svolgimento del servizio, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili, l'ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite, sulla base delle segnalazioni di inadempienza ricevute.

2. Nell'ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente ovvero non pervengano giustificazioni o non siano ritenute valide quelle addotte, l'ACI potrà risolvere il contratto o adottare le determinazioni che ritiene più opportune, oltre all'applicazione delle penali e salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.
3. Nel caso di risoluzione del contratto, l'ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all'incameramento – a titolo di penale – della cauzione, nonché al risarcimento del maggior danno subito, salvo l'esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti.
4. In ogni caso, si conviene che l'ACI potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società mediante posta certificata, nei seguenti casi:
 - a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l'affidamento del servizio o durante l'esecuzione del contratto;
 - b. perdita, da parte della Società, della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle altre norme che stabiliscono requisiti minimi ai fini della partecipazione alla gara;
 - c. esito positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
 - d. avvio della procedura di fallimento o di altra procedura concorsuale;
 - e. mancato pagamento delle utenze relative alla gestione dell'archivio per due scadenze successive e reiterati inadempimenti in ordine all'esecuzione degli interventi di manutenzione indicati nell'allegato A del Capitolato tecnico;
 - f. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ACI, ai sensi del precedente art. 15;
 - g. gravi e ripetute violazioni della legge sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - h. gravi e reiterate violazioni degli obblighi di riservatezza;
 - i. gravi e reiterate violazioni delle norme e misure di pubblica sicurezza;
 - j. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
 - k. violazione del requisito di regolarità fiscale;
 - l. violazione del requisito di regolarità contributiva e retributiva secondo quanto indicato all'art. 22.
 - m. subappalto non autorizzato;
 - n. in tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto o in norme di legge.
5. L'ACI sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione per i servizi resi effettivamente ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, con deduzione, peraltro, delle spese che l'ACI stessa debba sostenere per sopperire ai riscontrati inadempimenti.
6. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs 50/2016, l'ACI si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già



proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

7. In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l'ACI risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

Art. 25 RAPPORTI TRA LE PARTI – GOVERNANCE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La Società, dovrà provvedere a designare un proprio rappresentante, il "Responsabile del servizio", che sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto, con disponibilità per l'intero periodo di affidamento tutti i giorni dell'anno (festivi inclusi) 24 ore al giorno, al quale l'ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all'espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto allorché ravvisi a proprio giudizio la necessità e l'opportunità di una immediata evasione delle richieste. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il referente della Società, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Referente Unico, in particolare, dovrà:
 - raccogliere le richieste di erogazione del servizio provenienti da ACI,
 - curare la programmazione dell'esecuzione con le modalità ed i tempi previsti nel capitolato tecnico e nell'offerta tecnica dell'impresa,
 - fornire il supporto tecnico amministrativo e procedurale per le attività, anche ausiliari, di cui alla presente tara,
 - alimentare costantemente il sistema informativo.
2. Salvo diverse disposizioni, per l'ACI, la governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del procedimento – dr. – che controlla i livelli di qualità; ai fini delle suddette attività il RP si avvale del Direttore dell'esecuzione, individuato nel dr. che avrà il compito di assicurare il coordinamento ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato, assicurare la regolare esecuzione da parte della Società, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'esecuzione rappresenta, altresì, l'interfaccia con la Società per la trasmissione e la gestione di ogni richiesta, avendo cura di assicurare, ove necessario, il coordinamento delle attività sul territorio nonché ogni intervento per la risoluzione di eventuali problematiche.
3. Qualora il Direttore dell'esecuzione ACI rilevi delle carenze nella esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione al RP che intimerà alla Società, di porre immediatamente rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l'ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto.

Art. 26 VERIFICHE E CONTROLLI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. L'ACI potrà in qualunque momento, anche senza preavviso, sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente contratto e nelle leggi.
2. Nel caso in cui gli accertamenti compiuti rilevino la mancata ottemperanza alle prescrizioni ed alle indicazioni del presente contratto, nonché a quelle di legge, la Società potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni, le proprie deduzioni alle contestazioni sollevate dall'ACI; in difetto l'ACI stesso, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un congruo termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto.

Art. 27 IMPEGNI SPECIFICI DELLA SOCIETA'



1. La Società si impegna a curare, mediante proprio personale specializzato, il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali ed il controllo della loro buona esecuzione in conformità a quanto richiesto.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte di ACI, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore dei quali la Società si obbliga a dare tempestiva comunicazione. La Società si impegna, pertanto, ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell'ACI, di terzi e del pubblico utente dei servizi ACI.
4. Alla scadenza del contratto o comunque alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la Società dovrà garantire la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, consentendo eventuali affiancamenti del personale ed ogni altra attività strumentale allo scopo senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.

Art. 28 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

1. Periodicamente verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell'Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.
3. La Società garantisce all'ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.
4. Non è previsto il diritto di esclusiva a favore della Società, potendo l'ACI rivolgersi, in caso di necessità o per operazioni particolarmente complesse o per servizi integrativi e di supporto alla gestione degli eventi e delle manifestazioni, ad altra ditta specializzata debitamente selezionata.

Art. 29 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO

1. Nell'ambito e tenuto conto delle varianti al presente contratto di cui all'articolo 5, nel corso del rapporto contrattuale, la Società dovrà costantemente valutare la validità e la qualità delle attività prestate in relazione alle necessità operative ed istituzionali di ACI al fine di formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio che la Società potrà presentare al termine di ogni esercizio annuale. Le proposte, inquadrare in una logica di miglioramento della qualità del servizio, saranno corredate di un'analisi costi benefici e potranno riguardare interventi correttivi di carattere tecnico, modifiche nello sviluppo di alcune fasi di lavorazione o applicazione di forme alternative di comunicazione.
2. Le suddette proposte saranno oggetto di valutazione tecnica ed economica dell'ACI che si riserva di fornire indicazioni, osservazioni, chiarimenti, suggerimenti ulteriori, fermo restando i limiti e le condizioni di cui al comma 1, lett.e) e comma 4 dell'articolo 106 del Codice.

Art. 30 CODICE DI COMPORTAMENTO



1. La Società dichiara di conoscere e di essere edotta sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sulla G.U. –Serie generale n. 129 del 4.06.2013, nonché sulle disposizioni del Codice di comportamento dell'ACI. Il testo integrale dei Codici, ai quali si rinvia, è disponibile sul sito istituzionale dell'Ente, www.aci.it, nella sezione Bandi di gara.
2. La Società è tenuta a divulgare all'interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l'espletamento delle attività in appalto, la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 31 NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. L'appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile.
3. L'appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
5. L'appaltatore prende atto che l'ACI si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 32 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.

1. L'Automobile Club d'Italia si avvale della facoltà, prevista dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della Informazione antimafia. L'Ente recederà dal presente contratto, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
2. La Società prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
3. La Società assume espressamente l'obbligo di comunicare all'ACI l'eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 1, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l'ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



Art. 33 TRASPARENZA E PATTO D'INTEGRITA'

1. La Società espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE ed articoli 2 e seguenti della Legge n.287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod.civ., per fatto e colpa della Società, con facoltà per l'ACI di incamerare la cauzione.

Art. 34 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente è competente il Tribunale di Roma.

Art. 35 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale.
2. Il presente contratto è registrato in caso d'uso.
3. Sono a carico della Società le spese per i bolli, ad eccezione di quelle che per legge competono ad ACI.
4. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che l'impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.

Data, _____

L'AUTOMOBILE CLUB d'ITALIA

LA SOCIETA'



Postilla

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

Art.3 Durata;

Art.4 Periodo di prova;

Art.5 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia. Varianti del servizio.

Art.6 Modalità di svolgimento del servizio e tempistica;

Art.7 Condizioni generali del servizio;

Art.8 Corrispettivo e valore del contratto;

Art.9 Fatturazione e modalità di pagamento;

Art.10 Tracciabilità dei flussi finanziari;

Art.11 Sistema Informatico;

Art.13 Livelli di servizio e penali;

Art.14 Responsabilità della Società e coperture assicurative;

Impegni specifici della Società;

Art.15, Garanzia definitiva;

Art.16 Cessione del contratto;

Art.17 Cessione del credito;

Art.18 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore, morte del titolare o risoluzione del contratto;

Art.19 Obblighi di segretezza;

Art.20 Riservatezza e trattamento dei dati;

Art.21 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro;

Art.22 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Art.23 Recesso;

Art.24 Diffida ad adempiere e risoluzione

Art.25 Rapporti tra le parti – Governance dell'esecuzione del contratto;

Art.26 Verifiche e controlli in corso di esecuzione;

Art.28 Condizioni di miglior favore;

Art.29 Proposte di miglioramento

Art.30 Codice di comportamento;

Art.31 Normativa in tema di contratti pubblici;

Art.32 Disposizioni antimafia

Art.33 Trasparenza e patto d'integrità;

Art.34 Foro competente;

Art.35 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Data, _____

LA SOCIETA'